

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 44

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Ordinanza Consiglio di Stato n. 02672/2015.

Cari Presidenti,

con la presente Vi trasmetto l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 02672/2015 (All. n. 1), deposita il 17 giugno 2015, sul ricorso proposto da questa Federazione contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l'istanza cautelare della FNOMCeO e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti specificati in motivazione ed ha fissato per la discussione del merito l'udienza del 10 novembre 2015.

Non posso non rilevare che questa Ordinanza è un importante passo verso l'accoglimento delle tesi della FNOMCeO a difesa del valore del Codice Deontologico e delle funzioni disciplinari di competenza degli Ordini, anche nel campo della pubblicità dell'informazione sanitaria. L'impegno della Federazione nella vicenda proseguirà ovviamente anche quando il ricorso verrà discusso nel merito; è infatti ormai ineludibile che le istituzioni legislative e giudiziarie si prendano la responsabilità di stabilire una gerarchia di valori, definendo una volta per tutte se sia prevalente il diritto alla tutela della salute, attraverso la sicurezza delle cure, o la difesa ad ogni costo della concorrenza e del libero mercato.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani

All. n. 1


MF/MP



All. n. 1

N. 02672/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03964/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2015, proposto da:

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri (Fnomceo), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Longhin, Marcello Clarich, Piero Guido Alpa, con domicilio eletto presso l'avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

nei confronti di

Groupon s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Panetta, Aldo Russo, con domicilio eletto presso Niccolò Rossi in Roma, Via Monte Giordano, 36; Alvisè Cappello, Emidio Aquilio, Studio Dentistico Dr.Aquilio, Dr.Stefano Salzano in proprio e in Qualità di Direttore

Sanitario della Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, Progetto Dentale Apollonia Srl, Medical Center Padova Srl, Amicodentista Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Stefanelli, Marco De Fazi, con domicilio eletto presso Marco De Fazi in Roma, Via della Giuliana; Maurizio Pedone, Angelo Gottardo, Dp Group Srl, Associazione Italiana Odontoiatri, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna, Emilio Archetti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04943/2015, resa tra le parti, concernente applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Groupon s.r.l. e di Alvisè Cappello, di Emidio Aquilio, dello Studio Dentistico Dr. Aquilio, di Stefano Salzano in proprio e in Qualità di Direttore Sanitario della Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone e di Progetto Dentale Apollonia Srl, di Medical Center Padova Srl, di Amicodentista Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Longhin, Cassano in dichiarata delega di Alpa, Clarich, Panetta, e Russo.;

Ritenuto che il ricorso solleva questioni che richiedono un approfondimento in sede di merito;

ritenuto che nelle more gli opposti interessi fatti valere dalle parti possano essere adeguatamente contemperati accogliendo l'istanza cautelare solo per quanto riguarda il pagamento immediato della sanzione pecuniaria inflitta, lasciando, invece, fermi tutti gli effetti "conformativi" del provvedimento dell'AGCM, anche al fine di evitare che nelle more delle definizione del giudizio eventuali violazioni delle disposizioni del codice deontologico possano essere oggetto di contestazioni disciplinari da parte dell'Ordine;

ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3964/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti specificati in motivazione. Fissa per la discussione del merito l'udienza del 10 novembre 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)